



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza



TRINITY
COLLEGE LONDON

Registered Exam Centre: 6666



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F.: 90214500739 -
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensIVO - "DIAZ"-LATERZA
Prot. 0001197 del 19/03/2020
03 (Uscita)

Al Personale Docente e A.T.A.

Ai Genitori

Alla RSU

Alla DSGA

Al Sito web / Albo on line

(con richiamo dalla sezione avvisi nella home page)

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Laterza

All'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

Ambito territoriale di Taranto

Al Dipartimento della funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Agli Atti

OGGETTO: Disposizioni straordinarie in materia di contenimento e gestione a seguito di emergenza sanitaria Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 32 e 97 della Costituzione italiana;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTO L'art. 87 comma 1 del DL N. 18 - 17 marzo 2020: "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

- VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA** la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
- CONSIDERATO** che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
- VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;*
- VISTA** la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
- VISTA** La Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni*
- VISTA** la propria disposizione prot. n. 1084 del 10.03.2020 che dispone la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria e l'interdizione di accesso ai plessi scolastici;
- VISTO** il piano delle attività prot. n. 5744 del 26.10.2019 e ss.mm.ii,
- ACQUISITE** ed autorizzate le richieste di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità *lavoro agile* della Direttrice SGA e di 4 assistenti amministrativi;
- CONSIDERATO** che il *lavoro agile* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;
- VISTA** la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
- SENTITA** la Direttrice dei SGA;
- SENTITA** Il Responsabile SPP;
- CONSIDERATO** che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
- CONSIDERATA** la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;
- TENUTO CONTO** della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
- CONSIDERATO** che l'attivazione di misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;
- VISTO** l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);*
- VISTO** l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;*

VISTO	il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico <i>l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale</i> ;
VISTO	il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTA	la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
VERIFICATO	che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato la DSGA ed un contingente di quattro unità su cinque del personale di segreteria a lavorare in remoto dalla propria abitazione sugli applicativi in dotazione della scuola;
VERIFICATO	che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza.
ACCLARATO	che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede ed a decretare il rientro di un contingente minimo;
VERIFICATA A TUTELA PREVIA	tra l'altro l'irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto e dei loro familiari conviventi; informativa al RLS dell'istituto e alla RSU;

DISPONE

a partire dal 19 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 attualmente fissata al 3 aprile 2020, per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente richiamati, volti a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche e l'adozione di forme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica:

- l'erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di autorizzazione concessa alla DSGA ed a quattro assistenti amministrativi di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "lavoro agile" dalle proprie abitazioni, secondo il piano delle attività. Il *lavoro agile* è applicabile esclusivamente al personale amministrativo. Sono esclusi da tale modalità i collaboratori scolastici. Il personale amministrativo che opera in modalità lavoro agile dovrà: attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all'esterno dell'Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile.
- la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, del Dirigente scolastico e di un contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili. Si considerano indifferibili tutte quelle urgenti attività che non possono essere espletate in lavoro agile. L'apertura del plesso è a carico di un collaboratore scolastico reperibile opportunamente individuato dal dirigente scolastico.
- il recupero delle ferie non godute dell'A.S. 2018/18 fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi, etc), le tutele previste dalla fattispecie dell'obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal servizio.
- che il Dirigente scolastico svolgerà regolarmente la sua attività gestionale e dirigenziale, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica con particolare riferimento del servizio di didattica a distanza, con la collaborazione della DSGA, con la quale manterrà un contatto costante.
- che la DSGA gestirà la propria attività con l'autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto e in presenza le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate.
- La fruizione dei servizi amministrativi potrà essere richiesta contattando l'ufficio di segreteria:
 - Per mail agli indirizzi: peo.taic84300a@istruzione.it e pec.taic84300a@pec.istruzione.it
 - Telefonicamente al numero: 099 8218774

I contatti telefonici saranno raggiungibili dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 12:00.

 - Il ricevimento dell'utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.
 - L'utenza potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato.

Il presente provvedimento:

- resterà pubblicato per **30 giorni** all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica
- ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Il Dirigente scolastico

Fabio Grimaldi

documento firmato digitalmente